



N. 2013/003619	R.G.	N. 2184 /2014	Reg. Sent.
N. 2012/015693	R.G. N.R.	Del 14/04/2014	
N.	R.G. G.I.P.	Data del deposito	14-7-14 <i>[Signature]</i>
N.	R.G. D.P.	Data irrevocabilità	
		N.	R.Esec.
		N.	Campione Penale
		Redatta Scheda il	



TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Panteri Claudia 0098 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

B) C: nato a il res. in -
LIBERO CONTUMACE
 - difeso dall'avv. di fiducia Gianna Posillico del foro di Benevento

I M P U T A T O

Della contravvenzione di cui all'art. 727 comma 2 cp perché, quale direttore del ristorante "I

" di , in attesa che venissero cucinati, deteneva alcuni crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate, pertanto in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

In (il 27\10\12 ed il 14\1\13.

Le parti hanno concluso:


Pm: giorni 15 di arresto
 Difesa PC: deposita richieste scritte
 Difesa: assoluzione, in ipotesi minimo pena e benefici

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B. C. è stato citato a giudizio davanti a questo Tribunale con decreto ex art. 552 c.p.p. del 22/02/2013, ritualmente notificato, per rispondere del reato ascritto in epigrafe. Il processo si è celebrato, contumace l'imputato, mediante la costituzione di parte civile della Lega Anti Vivisezione Onlus. L'istruzione dibattimentale, contumace l'imputato, si è svolta come da trascrizione dell'autorizzata riproduzione fonografica dei verbali di udienza. All'udienza odierna, conclusa l'assunzione delle prove ammesse, previa indicazione di utilizzabilità degli atti ex art. 511 V co. c.p.p., ha avuto luogo la discussione ed è stata deliberata la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria svolta deve essere affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato per la contravvenzione contestatagli. Dalle emergenze dibattimentale può dirsi corretta la seguente ricostruzione dei fatti. LPieroni Miria, in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di , in data 27/10/2012, a seguito di un esposto di un privato, si recò presso il ristorante di , per verificare se fossero detenuti animali vivi, quali crostacei e granchi, ed in quali condizioni. La teste si recò presso il ristorante e vide nella sala del ristorante una vasca in metallo vuota. La teste chiese ai dipendenti del locale presenti di poter vedere le cucine e verificò la presenza in una cella frigorifera di un granchio ed un'aragosta vivi. In particolare l'aragosta aveva le chele legate. La temperatura del frigorifero era di 1.1 gradi centigradi. In un altro frigorifero venne trovata una vasca di polistirolo contenete due granchi ed un'aragosta, anch'essi vivi, posizionati su di un letto di ghiaccio. La temperatura di quel frigorifero era di 4.8 gradi centigradi. Il responsabile del ristorante venne identificato da informazioni assunte sul posto nell'odierno imputato. Quel giorno non venne rintracciato presso il ristorante. La teste informò i presenti della necessità di tenere gli animali vivi in condizioni compatibili con la loro natura. Il 14 gennaio 2013 la teste fece ritorno presso il ristorante e verificò la presenza nel frigorifero di un granchio vivo ed un astice vivo con le chele legate. La temperatura del frigorifero questa volta era di 3.1 gradi centigradi. Quel giorno venne convocato presso il ristorante il responsabile, B C: , che venne compiutamente identificato. Questi in sintesi i fatti. È indispensabile premessa che non esiste una normativa specifica sulla detenzione di questo tipo di animali, in ogni caso destinati al consumo, e quindi ad essere cucinati. In ogni caso la questione oggetto del presente processo è se possano e debbano essere conservati, in attesa del loro consumo, in maniera rispettosa della loro natura e del loro benessere. Posto che l'ordinamento riconosce la tutela del sentimento degli animali quali esseri senzienti, capaci di provare dolore sofferenze, si deve stabilire se anche nel caso di crostacei, che per consuetudine sociale destinati al



consumo mediante cottura da vivi, sia possibile parlare di maltrattamenti. È stata prodotta dalla parte civile documentazione relativa a pareri veterinari che affermano che anche questi animali provano dolore.

Nel caso concreto è stato accertato che questi astice, aragosta e granchi erano tenuti chiusi in frigoriferi a temperature prossime allo 0 ° gradi centigradi, sicuramente in condizioni non compatibili con la loro natura.

È certo che questi animali vivono in acqua a temperature sensibilmente più alte. Usualmente questi animali vengono tenuti in acquari a temperatura ed ossigenati non solo nei ristoranti di maggior pregio ma anche nei supermercati della grande distribuzione. È quindi già diffusa una certa sensibilità nella comunità che induce certi soggetti ad adottare degli accorgimenti più complessi ed economicamente gravosi che però consentono di accogliere questi animali in maniera più consona alle loro caratteristiche.

Nel ristorante gestito dall'imputato non vi è dubbio che i crostacei fossero tenuti in maniera non corretta ed incompatibile con la natura dei medesimi.

Nel caso che ci occupa ad avviso di questo giudice non può parlarsi di maltrattamento dei crostacei atteso che la l'art. 544 nel caso di specie atteso che trattasi di delitto a dolo specifico.

Certo questi animali era detenuti nei frigoriferi né per crudeltà né senza necessità, ma al contrario per essere conservati vivi nella maniera più economica per il ristoratore. L'interesse del ristoratore nel caso di specie era quello di mantenerli in vita per poterli offrire alla propria clientela "freschi", ma allo stesso tempo di non dover sostenere ingenti spese per il loro mantenimento, forse anche al fine di contenere il prezzo alla vendita.

In questo senso pare corretta la contestazione del PM della più lieve contravvenzione. Non vi era da parte l'imputato l'intenzione di infliggere sofferenze bensì l'indifferenza verso le condizioni dell'animale.

Anche senza ricorrere alla letteratura medica prodotta dalla parte civile, il buon senso induce a ritenere che questi animali fossero tenuti in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche, incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Alla luce di queste considerazioni l'imputato deve essere dichiarato penalmente responsabile del reato ascrittogli. Appare più adeguata al caso concreto ed alle condizioni soggettive dell'imputato l'applicazione della pena pecuniaria. Pertanto, ai fini della determinazione della pena, in considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. appare congruo determinare la pena in € 5.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Per quanto riguarda la richiesta, avanzata dalla



parte civile, di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti, il giudice, accertata la responsabilità penale dello stesso in ordine al reato contestato, non può che accogliere la domanda di risarcimento danni. Per la quantificazione dei danni, ritenuto di poter determinare in via definitiva il danno morale, il giudice stabilisce nella misura di € 3.000,00 il risarcimento del danno a carico dell'imputato. Ai sensi dell'art. 541 c.p.p. l'imputato è inoltre condannato al pagamento in favore della parte civile delle spese dalla stessa sostenute e che si liquidano come indicato nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Firenze - Sezione I Penale
in composizione monocratica

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p. dichiara B C colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di € 5.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condanna B C al risarcimento dei danni in favore della parte civile LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS, che liquida in via definitiva in € 3.000,00 ciascuno, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile che liquida in € 1.500,00 oltre oneri di legge.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Firenze, 14 aprile 2014

il giudice 